

LA PRESIDENTE

Prot. 48

Roma, 15 giugno 2021

Spett.le FNSI  
C.so Vittorio Emanuele II, 349  
00186 RomaSpett.le FIEG  
Via Piemonte, 64  
00187 Roma

Caro Segretario,

il progressivo aggravarsi dello stato di crisi del settore dell'editoria, con la conseguente perdita dei rapporti di lavoro - con un tasso di contrazione dei livelli occupazionali in ambito giornalistico maggiore di quello della generalità del sistema Paese - ha fatto registrare una grave sofferenza della gestione previdenziale dell'Ente

E' ormai evidente che la causa essenziale che determina lo squilibrio finanziario è riconducibile ad una progressiva erosione del numero dei rapporti di lavoro dipendente assicurati, per effetto del perdurare - da anni - del processo di crisi economica che ha interessato il settore editoriale e delle trasformazioni in atto nel mondo dell'informazione.

Il legislatore - con l'art. 16 *quinquies*, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, e successive modifiche e integrazioni - ha preso atto di tale situazione ed ha già previsto un percorso volto al ripristino delle condizioni di sostenibilità dell'Istituto che contempla la definizione, a decorrere dal 2023, delle forme e delle modalità di allargamento della platea degli iscritti.

E' pertanto necessario - in adesione alle previsioni legislative vigenti - accompagnare il processo di allargamento della platea degli iscritti - delineato dall'art. 16 *quinquies* del Decreto legge n.34/2019 - con l'adozione da parte dell'Inpgi, entro il prossimo 30 giugno 2021, delle ulteriori misure di intervento per la riduzione della spesa e l'incremento delle entrate, volte a garantire le condizioni per il ripristino dell'equilibrio tecnico-finanziario della Gestione previdenziale sostitutiva dell'assicurazione generale obbligatoria.

Il Consiglio di Amministrazione con Delibera del 27 gennaio 2021 n. 8 aveva già espresso parere favorevole circa la fattibilità di alcune ipotesi prioritarie, da adottare nell'ambito del più ampio scenario di allargamento della platea degli iscritti delineato dal

legislatore, a cui sarà data attuazione nella riunione del Consiglio di amministrazione del 23 giugno p.v.

Le misure in questione riguardano:

- l'introduzione di un contributo straordinario, pari all'1 %, per il riequilibrio della gestione sostitutiva dell'Ago a carico dei giornalisti attivi e pensionati, per un periodo di 5 anni;
- la rimodulazione del limite di reddito cumulabile con la pensione;
- la sospensione delle prestazioni facoltative (superinvalidità, case di riposo, sussidi);
- l'introduzione di abbattimenti percentuali per le pensioni di anzianità liquidate con requisiti inferiori a quelli stabiliti dalla legge Fornero.

Si rappresenta, altresì, che il Consiglio Generale nella seduta del 24 aprile u.s con atto n. 4 ha deliberato la riduzione del 10% dei costi degli Organi collegiali

Come noto, l'articolo 3, comma 2, lettera b) del Decreto Legislativo n. 509/94 prevede che , *"Per le forme di previdenza sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria le delibere siano adottate sulla base delle determinazioni definite dalla contrattazione collettiva nazionale"*. A tal fine, si trasmette il documento allegato e si resta in attesa di conoscere con cortese sollecitudine le Vostre determinazioni in merito.

Cordialmente.

Marina Macelloni



**INTRODUZIONE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER IL RIEQUILIBRIO DELLA GESTIONE SOSTITUTIVA DELL'AGO A CARICO DEI GIORNALISTI ATTIVI E PENSIONATI**

Al fine di migliorare le entrate contributive dell'ente si introduce – per 5 anni - un contributo straordinario a carico dei giornalisti attivi titolari di un rapporto di lavoro dipendente e dei giornalisti titolari di un trattamento pensionistico erogato dalla Gestione sostitutiva dell'AGO.

Per quanto riguarda gli attivi dipendenti, la massa retributiva annua imponibile risulta pari a circa un 1 miliardo. Di conseguenza, il contributo straordinario comporterà un gettito annuo pari a 10 milioni di euro per ciascun punto percentuale previsto. La relativa quota di contribuzione straordinaria concorrerà all'aliquota di computo della prestazione pensionistica degli interessati.

Per quanto riguarda, invece, il volume delle prestazioni pensionistiche erogate a carico della gestione sostitutiva dell'AGO, l'ammontare complessivo è pari a circa 550 milioni annui. Di conseguenza, il gettito del contributo straordinario corrisponderà a 5,5 milioni di euro annui.

Gli effetti economici della misura sono riassunti nella seguente tabella:

anno	misura contributo	gettito da attivi lavoratori dipendente (in milioni di euro)	gettito da pensionati GP (in milioni di euro)	gettito complessivo
2021	1%	10	5,5	<b>15,5</b>
2022	1%	10	5,5	<b>15,5</b>
2023	1%	10	5,5	<b>15,5</b>
2024	1%	10	5,5	<b>15,5</b>
2025	1%	10	5,5	<b>15,5</b>
totale nel quinquennio		50	27,5	<b>77,5</b>

Nell'eventualità in cui fosse necessario garantire ancora, anche dopo il 2025, la sostenibilità dell'ente la misura potrebbe essere prorogata per altri 5 anni per i soli lavoratori attivi:

anno	misura contributo	gettito da attivi lavoratori dipendente (in milioni di euro)	gettito da pensionati GP (in milioni di euro)	gettito complessivo
2026	1%	10	0	<b>10</b>
2027	1%	10	0	<b>10</b>
2028	1%	10	0	<b>10</b>
2029	1%	10	0	<b>10</b>
2030	1%	10	0	<b>10</b>
Totale		50		<b>50</b>

## RIMODULAZIONE DEL LIMITE DI REDDITO CUMULABILE CON LA PENSIONE

L'art. 15 del Regolamento prevede che le pensioni di anzianità sono cumulabili con i redditi da lavoro dipendente e autonomo fino al limite massimo di circa 22.000. La quota di reddito eccedente tale limite è incumulabile fino a concorrenza del 50% del predetto trattamento pensionistico, "al netto della quota cumulabile". Ciò significa che ad oggi, la cosiddetta "franchigia" dei 22 mila euro è sostanzialmente raddoppiata perché viene tolta sia dalla pensione che dal reddito da lavoro. Negli ultimi anni gli importi trattenuti si sono attestati in circa **1 milione** di euro.

Al fine di scoraggiare il fenomeno dell'utilizzo intensivo dei giornalisti pensionati all'interno delle redazioni – **con inevitabili ricadute negative in termini di turn-over e conseguente depressione del processo di ricambio generazionale** - si ipotizza un doppio intervento che, da un lato, elimini il principio dell'applicazione dell'istituto sul reddito eccedente, attualmente considerato, a sua volta, "al netto della quota cumulabile".

Dall'altro, inasprire la misura del limite cumulabile, abbassandolo alla **soglia di 5.000** euro annui.

Il volume di entrate stimabile in applicazione di tali nuovi parametri ammonterà a circa **1,5 milioni** di euro annui.

## SOSPENSIONE PRESTAZIONI FACOLTATIVE

L'Istituto, come avvenuto per i Prestiti e i Mutui, può sospendere le prestazioni facoltative disciplinate dagli artt. 29 e 30 del Regolamento, senza necessità di alcuna modifica regolamentare.

In dettaglio, questi sono i trattamenti attualmente erogati:

### **Assegno di superinvalidità**

Il costo sostenuto nel 2019 è stato pari a circa 950.000 euro.

Il risparmio riguarderà soltanto le nuove domande e, poiché nei prossimi 10 anni verranno a cessare la quasi totalità di quelle in essere, il risparmio di spesa annuo, a regime, sarà di **circa 1 milione**.

### **Ricovero in case di riposo**

Nell'anno 2019 sono state spese circa **174.000 euro**. Il risparmio della relativa spesa a regime si realizzerà alla cessazione di tutti i soggiornanti in casa di riposo.

### **Sussidi**

Per l'anno 2019 sono stati erogati circa **28.000 euro**.

**INTRODUZIONE ABBATTIMENTI PERCENTUALI LEGATI ALL'ETA' RISPETTO ALLA PENSIONE DI VECCHIAIA ED EVENTUALE ELIMINAZIONE DEL PENSIONAMENTO DI ANZIANITA' CON REQUISITI INFERIORI A QUELLI STABILITI DALLA LEGGE FORNERO**

Considerando che dal 1° gennaio 2022 (applicazione previgente normativa: 57 anni al 31/12/1996) i giornalisti che otterranno la pensione di anzianità INPGI avranno tutti un'età non inferiore ai 62 anni, da quella data verrà meno l'applicazione degli attuali abbattimenti percentuali per l'anticipazione del pensionamento rispetto ai 62 anni di età.

Si prevede, quindi, la loro reintroduzione, non in funzione dell'anticipazione rispetto ai 62 anni di età, ma rispetto alla maturazione del requisito contributivo previsto dalla "legge Fornero" (42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne):

Anni Anticipo Pensione	Abbattimento % da applicare al computo delle pensioni	
	Anni interi	Frazioni mensili di anno
0	-	0,25
1	3,00	0,25
2	6,00	0,25

L'abbattimento sarà applicato alle pensioni di anzianità attribuite direttamente dall'INPGI. La misura massima dell'abbattimento sarà quella prevista per gli uomini di 2 anni e 5 mesi (-7,25%) e di 1 anno e 5 mesi per le donne (-4,25%).

Applicando i suddetti parametri alla casistica riferita alle pensioni di anzianità INPGI liquidate nel corso del 2020, si avrà un risparmio di circa 255.000 euro su una spesa di 4,4 milioni di euro (- 6,90%).

2021	2022	2023	TOTALE (2021 - 2023)
255.000	510.000	765.000	1.530.000